

che informa questa legge, in quanto che, dal momento che voi stimiate l'acqua pel suo effetto utile, siete poi obbligati di stimare l'opificio sprovvisto d'acqua. Ora, siccome questa distinzione non è possibile in pratica e non è conveniente dinanzi alla ragione catastale, non si potrebbe per niun verso adottare un tale sistema.

Veniamo ora alla stima dei terreni occupati da questi canali. Io ho detto che bisognava entrare in un criterio discrezionale, non più sul principio della produttività effettiva, ma su idee convenzionali, sui casi che si sono già applicati in altri luoghi. Finchè si tratta della stima del terreno, noi abbiamo i suoi prodotti e possiamo determinarli; quando si tratta degli opifici e dei fabbricati, noi abbiamo gli affitti che possiamo riconoscere; ma quando si tratta di canali, di miniere, di peschiere, di strade e simili, quali saranno gli elementi onde determinare i loro prodotti? Egli è per ciò che il Ministero e la Commissione si avvicinarono in quest'apprezzazione, che diremmo discrezionale, al sistema, come ho già detto, adottato dalla legge francese, che è quello che stabilisce precisamente che questi canali, considerati come puri terreni, sono stimati per parificazione. Ritenga la Camera che noi abbiamo tre sorta di estimi in questa legge. Estimati di terreno determinati dal prodotto, estimi dei fabbricati determinati dagli affitti, estimi di parificazione, che sono tutti quelli che riguardano gli oggetti compresi dall'articolo 25 all'articolo 27.

Se noi volessimo determinare quale sia il principio che deve informare la produttività di un canale, io non saprei fare altrimenti, se non che dire: stimo l'acqua col canale. Ma, dacchè questo principio non è applicabile, bisogna pur ricorrere ad un'applicazione pratica attuabile, e questa è quella che venne proposta da tre o quattro Commissioni, che si occuparono già di questa materia.

Dunque, o signori, non per un principio scientifico si è adottato il sistema di stimare i canali e gli altri terreni compresi in questa sezione, col mezzo della parificazione, ma per raziocinio discrezionale, per un principio di convinzione, per superare la difficoltà di non lasciare tali terreni inestimati.

**PRESIDENTE.** Osservo alla Camera che il deputato Michelini ha proposto due emendamenti: uno tenderebbe ad escludere il sistema del Governo e della Commissione, secondo esso sarebbero i canali equiparati ai fabbricati; l'altro ha per iscopo di dedurre le spese d'irrigazione dal reddito netto dei terreni.

Crederci che convenga finire la prima questione, cioè vedere se si debba escludere il sistema del Governo e poi passare all'altro.

Intanto ha la parola il deputato Ara.

**ARA.** È d'uopo ch'io sia ben convinto della giustizia della proposta dell'onorevole Michelini per permettermi osservazioni contro quelle fatte dall'onorevole ministro delle finanze, il quale è oltremodo esperto in queste materie. Però io credo essere una necessità per me, l' esternare alcuni motivi che mi inducono a sostenere la proposta Michelini, combattendo per quanto mi è possibile le osservazioni fatte in contrario dal signor ministro delle finanze.

Esso ha prima di tutto fatto osservare alla Camera che, se si trattasse di dedurre le spese d'irrigazione in un territorio in cui l'acqua fosse bastante per irrigarlo compiutamente, egli forse in tal caso ravviserebbe la possibilità di fare la deduzione delle spese d'irrigazione, come la possibilità di stimare l'acqua, ma egli ha soggiunto che, qualora fosse insufficiente per l'irrigazione di tutto il territorio, sarebbe impossibile di poter proporzionare l'acqua nella deduzione per ciascuno appezzamento.

Realmente quest'osservazione è di peso, ma credo che il medesimo inconveniente si presenti stando al progetto di legge presentato dalla Commissione ed alla base dell'estimo ivi adottata. All'articolo 21 si è stabilito che l'estimo dei terreni deve esprimere la media della loro rendita netta quale si può ricavare dai prodotti normali d'altre coltivazioni, ragguagliata ad un periodo di tempo da fissarsi con legge. Ma nello stesso articolo si è poi stabilita la deduzione di tutte le spese di coltivazione, di raccolta e di conservazione dei prodotti: sotto il vocabolo coltivazione, come si è dichiarato nella precedente seduta, s'intendono tutte le spese e del mantenimento del bestiame e del concime e di tutte le operazioni che si debbono fare generalmente in un suolo coltivato. Tutti questi elementi deggiono dunque specialmente valutarsi per ciascuno appezzamento.

Dal momento dunque che questa specializzazione è necessaria, secondo lo stesso progetto presentato, io credo che possono anche specializzarsi le spese di irrigazione.

Ma, si dirà, queste pezze sono suscettibili di essere irrigate in realtà, sì o no? Questo è appunto l'oggetto della perizia, la quale perizia deve stabilire se quella pezza è o no irrigata.

Noi vediamo che questa base, questo sistema fu realmente adottato in occasione del primo catasto, tanto è vero che vediamo tassati in prima classe dei beni come risaie, che attualmente non lo sono più, per essersi fatti dei devianti dei canali.

Ma il catasto, il quale deve avere soltanto riguardo allo stato attuale, ha dovuto stabilire come coltivato a risaie quel terreno che lo era a quell'epoca.

Ora si deve fare lo stesso in occasione della formazione del nuovo catasto stabile, si deve osservare l'attualità del terreno, e quando i terreni siano realmente irrigati, si deve fare in proporzione la deduzione d'acqua.

Il signor ministro di finanze ritiene non essere applicabile al caso l'esempio che io addussi nella seduta di ieri della società dell'agro vercellese.

Il medesimo ammette la possibilità, benchè vi si incontri difficoltà, di tassare l'acqua quando si tratta d'acqua a bocca tassata, ma disse essere ciò impossibile quando si tratta di acqua stata trasmessa a bocca libera, ed è appunto relativamente all'esempio dell'acqua stata trasmessa a bocca libera che io ho invocato l'esempio della società del Vercellese.

Stando a quanto si è operato dalla società dell'agro vercellese, io credo sia dimostrato non essere difficile di stabilire il prezzo dell'acqua quando è a bocca tassata, perchè allora si ha un dato positivo, e da questo dato si può partire per stabilire il valore dell'acqua e quindi fare un riparto proporzionato sui beni, e di più non essere impossibile il ripartire il prezzo dell'acqua sui diversi terreni irrigati a luce libera.

Infatti l'assemblea generale della società del Vercellese, composta di deputati di vari distretti, non solo stabilì il valore dell'acqua relativamente all'acqua a bocca tassata, ma ripartì la spesa del fitto intero a un tanto all'ettare in ragione della diversità di coltivazione fra tutti i proprietari che avevano l'acqua a bocca libera.

Io ho addotto l'esempio della società del Vercellese onde si potesse argomentare la possibilità di eseguire questo in una più ampia scala.

Il ministro delle finanze ha fatta quindi un'altra difficoltà pratica, cioè che, oltre i canali spettanti al demanio, vi sono molti cavi stati eseguiti a spese dei privati; cosicchè, dovendosi tassare il reddito di questi canali sotto deduzione delle spese di manutenzione, difficilmente si potrebbe ciò eseguire dal momento che esse potrebbero eccedere anche il prodotto.